Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 113

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 24 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Friuli-Venezia Giulia

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1983, n. **1156.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia del pensiero scientifico.

Art. 2.

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

sinologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *marzo* 1984
*Registro n.* 17 *Istruzione, foglio n.* 340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1157.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Art. 76 - nell'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo applicativo, secondo gruppo, del corso di laurea in matematica è inserito il seguente insegnamento:

linguaggi di programmazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *marzo* 1984
*Registro n.* 17 *Istruzione, foglio n.* 323

LEGGE 18 aprile 1984, n. **85.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, con la seguente modificazione:

*L'articolo 3 è soppresso.*

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — LONGO — VISENTINI — ALTISSIMO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

*Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del giorno 28 aprile 1984.*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. **86.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 232, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in ingegneria, sono aggiunti i seguenti:

progettazione urbanistica;
fluidodinamica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1984*
*Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 338*

---

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 marzo 1984.

**Elenco-tipo delle categorie merceologiche del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1983, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 2 del regolamento-tipo che stabilisce che il ruolo, per quanto riguarda gli stimatori, è distinto in categorie merceologiche e demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione del relativo elenco-tipo;

Sentiti il Ministero di grazia e giustizia e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Con riferimento agli stimatori pubblici è approvato il seguente elenco-tipo di categorie merceologiche:

1) cereali, semi, legumi;
2) foraggi, mangimi, paglia e letame;
3) prodotti ortoflorofrutticoli, tabacco;
4) uva e sottoprodotti della vinificazione;
5) prodotti dell'olivicoltura;
6) bestiame vivo e morto, prodotti e sottoprodotti;

7) prodotti lattiero-caseari;
8) legnami;
9) pellami;
10) prodotti ittici;
11) materiali tessili;
12) materiali da costruzione;
13) materiali cartacei;
14) combustibili;
15) materiali metallici;
16) prodotti chimici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adotteranno, con proprie deliberazioni, l'elenco-tipo di cui all'art. 1.

Roma, addì 20 marzo 1984

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(2119)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 aprile 1984.

**Norme nazionali per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 74/84 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di talune carni bovine non disossate.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 23 giugno 1968 relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio del 28 giugno 1968 che stabilisce nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati tali importi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2730/79 della commissione del 29 novembre 1979 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 32/82 della commissione del 7 gennaio 1982 che stabilisce condizioni per una restituzione particolare all'esportazione nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1964/82 della commissione del 20 luglio 1982 che stabilisce condizioni per una restituzione particolare all'esportazione per talune carni bovine disossate;

Visto il regolamento (CEE) n. 74/84 della commissione del 12 gennaio 1984 che stabilisce condizioni per una restituzione particolare all'esportazione per talune carni bovine non disossate;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, relativa alle norme sanitarie negli scambi di carni fresche, ed in particolare agli articoli 3 e 6 che definiscono il veterinario ufficiale ed i compiti di ispezione sanitaria e di controllo ad esso affidati;

Vista la legge 22 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che regola la vigilanza sanitaria delle carni, ed in particolare l'art. 17 che prescrive l'identificazione del sesso degli animali macellati;

Considerato che gli articoli 2 e 7 del regolamento (CEE) n. 74/84, demanda ai singoli Stati membri il compito di emanare le norme relative al rilascio degli attestati ed ai controlli, in particolare per quanto concerne le misure necessarie ad evitare la sostituzione dei prodotti;

Considerata la necessità di approntare gli strumenti tecnici per rendere efficaci i succitati controlli;

Considerato che i laboratori di sezionamento idonei all'esportazione, hanno un riconoscimento del Ministero della sanità che attribuisce loro un numero di identificazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono designati quali organi competenti per il rilascio degli attestati di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 74/84, le unità sanitarie locali (USL).

Art. 2.

Possono beneficiare della restituzione particolare per le carni non disossate provenienti da bovini maschi adulti, in appresso definita restituzione particolare, solo coloro che fanno eseguire le operazioni di sezionamento in una sala di lavorazione annessa al macello dal quale provengono le carcasse, mezzene, quarti detti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori freschi o refrigerati (in appresso indicati come carcasse).

Dal sezionamento delle carcasse non devono ottenersi più di sette pezzi che devono essere identificati secondo il seguente codice:

*Quarto posteriore*:

| | | |
|---|---|---|
| lombate con o senza pancia . . . . . | codice | 1 |
| coscia . . . . . . . . . . . . . | » | 2 |
| stinco . . . . . . . . . . . . . | » | 3 |

*Quarti anteriori*:

| | | |
|---|---|---|
| spalla . . . . . . . . . . . . . | » | 4 |
| punta di petto . . . . . . . . . . | » | 5 |
| costata con o senza pancia . . . . . | » | 6 |
| stinco . . . . . . . . . . . . . | » | 7 |

Art. 3.

Coloro che sono interessati a beneficiare della restituzione particolare devono presentare due domande al servizio veterinario della USL competente per il territorio in cui è ubicato il macello nel quale si intende effettuare il sezionamento.

Una domanda è intesa ad ottenere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 32/82, la identificazione per i bovini maschi macellati adulti.

Nella domanda deve essere precisato che si tratta di carcasse destinate al sezionamento.

L'altra domanda deve riguardare il controllo per il sezionamento delle succitate carcasse ed il rilascio del conseguente attestato « carne non disossata » di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 74/84.

Nella domanda per l'attestato « carne non disossata » deve essere indicato il periodo in cui si prevede di eseguire le operazioni di sezionamento che devono comunque essere completate entro dieci giorni lavorativi dalla data di accettazione della domanda. Deve inoltre risultare l'impegno che durante le operazioni di sezionamento, nella sala di lavorazione non vi sarà alcun altro tipo di carne.

Copia delle succitate domande deve essere inviata direttamente al veterinario ufficiale del macello.

Art. 4.

Il veterinario ufficiale che esplica i compiti di ispezione sanitaria e di controllo nello stabilimento di macellazione, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1073, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 del decreto ministeriale 17 febbraio 1982, una volta proceduto alla identificazione delle carcasse dei bovini maschi adulti, appone un timbro con inchiostro indelebile sui quarti.

Il timbro deve avere una forma ovale di cm 7 × 10 con al centro incise: le lettere « ADM » (che stanno per adulto maschio).

Art. 5.

Il veterinario provvede quindi a rilasciare l'attestato di cui al regolamento n. 32/82, compilando le caselle numeri 1, 3, 5 relativamente al numero dei pezzi ed alla designazione della carne, 7, 8 e 10.

L'attestato deve essere redatto in tre copie, di cui una resta agli atti dell'autorità emittente, una è allegata alla domanda per il sezionamento e la terza è consegnata al richiedente.

Art. 6.

Al momento in cui le carcasse vengono poste sotto controllo viene accettata la domanda per il sezionamento e la data di accettazione è riportata sulla domanda stessa.

Art. 7.

Ai controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 74/84 provvedono i veterinari ufficiali delle USL.

Il controllo deve essere del tipo « permanente in loco » e deve estendersi per tutto il periodo della lavorazione della carne, sino al momento dell'imballaggio in cartoni o sacchi.

Art. 8.

I pezzi ottenuti dal sezionamento vanno identificati singolarmente con un timbro ad inchiostro indelebile per alimenti che deve indicare:

il numero romano della categoria da cui proviene il pezzo, secondo quanto prescritto dall'art. 7 del regolamento n. 74/84;

il numero arabo del codice di cui all'art. 2 del presente decreto.

I singoli pezzi devono inoltre recare il timbro sanitario con il numero di riconoscimento del laboratorio di sezionamento.

Art. 9.

Fatte salve le disposizioni sanitarie in materia di confezionamento ed imballaggi dei generi alimentari, i pezzi identificati secondo le disposizioni del precedente articolo vanno imballati in cartoni o sacchi che devono essere sigillati.

Per i cartoni i sigilli sono costituiti da etichette rettangolari, adesive, delle dimensioni di cm 8 × 20 applicate a cavallo di tutti i lembi apribili del cartone, in maniera che l'asportazione non sia possibile senza il loro definitivo deterioramento.

Sull'etichetta devono essere riportati:

un numero progressivo;

il nome della ditta esportatrice;

nel caso in cui la ditta esportatrice non sia la stessa alla quale è intestato il certificato « carne non disossata » deve essere indicata anche la denominazione di questa ultima;

il numero di riconoscimento C.E.E. del laboratorio in cui sono state eseguite le operazioni di disossamento;

il peso netto della carne contenuta;

il numero dei pezzi distinti secondo la denominazione commerciale;

il numero di identificazione della USL che ha eseguito il controllo.

In ogni lembo apribile va applicata un'etichetta che deve essere annullata col timbro della visita sanitaria.

Il timbro deve essere messo in maniera da ricadere in parte sul cartone ed in parte sull'etichetta.

Per i sacchi i sigilli sono costituiti da piombi o altri sistemi equivalenti, inamovibili senza il deterioramento del sigillo medesimo.

Ogni sacco deve essere munito di etichetta da applicare direttamente sul sacco o al sigillo. L'etichetta deve riportare gli stessi dati già indicati per i cartoni, e deve essere annullata con il timbro della visita sanitaria.

Nel caso dell'etichetta applicata direttamente sul sacco, il timbro della visita sanitaria deve essere messo in maniera da ricadere in parte sul sacco ed in parte sull'etichetta.

Art. 10.

Completate le operazioni di imballaggio, il veterinario preposto al controllo emette un attestato « carni non disossate » sul modello di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 74/84 e secondo le norme prescritte dallo stesso regolamento.

L'attestato è rilasciato in quattro copie, di cui una resta agli atti dell'organismo emittente, mentre l'originale e due copie vanno consegnate all'interessato, il quale provvederà a depositare l'originale ed una copia presso la dogana di esportazione.

Nella casella 10 la dichiarazione, che già figura sul modello allegato al regolamento, deve essere completata con la dizione: « ... e costituisce la quantità totale ottenuta dalla carcassa di cui al certificato n. ... ».

Ad ogni attestato « carne non disossata » deve corrispondere un attestato rilasciato in base al regolamento (CEE) n. 32/82.

Un attestato « carne non disossata » è valido per una sola operazione di esportazione, mentre per una dichiarazione di esportazione possono essere utilizzati più attestati « carne non disossata ».

Art. 11.

**Il numero dell'attestato rilasciato ai sensi del regolamento n. 32/82 deve essere riportato nella casella 9 dell'attestato « carne non disossata » il quale acquista lo stesso numero seguito dalla lettera S.**

**A sua volta il numero dell'attestato « carne non disossata » deve essere riportato nella casella 9 di quello di cui al regolamento n. 32/82.**

Art. 12.

Una volta espletate le formalità doganali di esportazione, la dogana provvederà a trasmettere all'intendenza di finanza di Roma, ufficio centralizzato prelievi agricoli sia l'attestato richiesto ai sensi del regolamento n. 32/82, sia l'originale di quello della carne non disossata.

Solo per quest'ultimo non deve essere compilata la casella n. 11.

Art. 13.

I cartoni ed i sacchi sigillati, qualora non vengano spediti, o messi sotto controllo doganale, immediatamente, devono essere stivati separatamente da altre merci in cataste facilmente identificabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1984

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

*Il Ministro della sanità*
DEGAN

*Il Ministro delle finanze*
VISENTINI

**(2180)**

---

DECRETO 19 aprile 1984.

**Disposizioni per l'attuazione in sede nazionale del regolamento (CEE) n. 840/84 del 30 marzo 1984, relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio « Pecorino romano ».**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 840/84 della commissione del 30 marzo 1984, relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio « Pecorino romano »;

Vista la legge del 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto ministeriale del 14 gennaio 1981 relativo all'affidamento al consorzio per la tutela del formaggio « Pecorino romano », dell'incarico di vigilanza delle disposizioni della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Considerato che è stato fissato dalla commissione C.E.E. il quantitativo massimo di 11.000 tonnellate di formaggio « Pecorino romano » che può beneficiare dell'aiuto;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale del succitato regolamento (CEE) n. 840/84;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 840/84 della commissione del 30 marzo 1984 è concesso un aiuto all'ammasso privato del formaggio « Pecorino romano », appositamente marchiato dal consorzio per la tutela del formaggio « Pecorino romano », o per il quale, questo ultimo, rilascia il certificato di genuinità dopo l'identificazione delle forme, per un quantitativo massimo di 11.000 tonnellate.

La possibilità di utilizzare il certificato di genuinità di cui al precedente comma, sostitutivo del marchio all'origine, per usufruire dell'aiuto all'ammasso privato, è limitata alla campagna di produzione 1983-84.

Art. 2.

Gli interessati che intendono ammassare il prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno attenersi alle disposizioni che saranno impartite dalla A.I.M.A.

In particolare gli interessati, dopo aver provveduto ad immagazzinare il formaggio « Pecorino romano », devono tempestivamente inviare all'A.I.M.A., per via telegrafica ed all'ufficio provinciale dell'agricoltura territorialmente competente oppure ad altro ufficio a ciò designato dalle regioni, apposita comunicazione nella quale sia indicato il quantitativo di formaggio per il quale viene richiesto l'aiuto, il numero delle forme, nonché l'ubicazione del o dei magazzini di ammasso.

Gli interessati, nella comunicazione, devono indicare inoltre se trattasi di formaggio già marchiato oppure se trattasi di prodotto per il quale è stato richiesto al consorzio di tutela il rilascio del certificato di genuinità previsto al precedente art. 1.

Il consorzio di tutela, ricevuta la richiesta, provvede all'esame della o delle partite di formaggio ed alla individuazione delle forme giudicate idonee.

L'A.I.M.A. provvederà a dar corso quotidianamente alle domande pervenute, fino al raggiungimento del limite previsto al precedente art. 1, apportando, se necessario, una riduzione proporzionale alle richieste pervenute il giorno del raggiungimento di tale limite, nel rispetto del quantitativo minimo previsto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 840/84.

Non appena sarà raggiunto il quantitativo di cui all'art. 1 del presente decreto, l'A.I.M.A. provvederà a darne comunicazione agli uffici provinciali competenti ed agli interessati che abbiano presentato richiesta successivamente al raggiungimento di tale limite.

Art. 3.

Qualora, a seguito dei controlli previsti per la conclusione del contratto all'ammasso privato, o a seguito di richieste di svincolo del formaggio, risulti che sono ammassabili ulteriori quantitativi di prodotto entro i limiti del quantitativo previsto dall'art. 1 del presente decreto, l'A.I.M.A. provvederà ad accogliere, tenuto conto dell'ordine cronologico e secondo criteri di proporzionalità, le richieste rimaste parzialmente o totalmente escluse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1984

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(2194)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ligure Emiliana (gruppo Metal Box), in Parma, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Cane, con sede e stabilimento in Omegna (Novara), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ligure Emiliana (gruppo Metal Box), in Parma, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Padula Giacinto e Figli, in Matera, è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintofil, con stabilimento in Galatina (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1983 al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAFAB - Appalti forniture acquedotti bonifiche, in S Severo (Foggia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. S.I.P.E.M. - Società industria prefabbricazione edilizia del Mediterraneo, in Catania e stabilimento in Assoro (Enna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 ottobre 1983 all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsock, in Spirano (Milano), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintofil, con stabilimento in Galatina (Lecce), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società azionaria italiana Keller, sede e uffici in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area industriale dei comuni di Palermo e Calatafimi (Trapani), impegnati nel comune di Palermo, per lavori di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione di cinque corpi di fabbricato e di un edificio per 161 appartamenti, committente IACP di Palermo e nel comune di Calatafimi per la costruzione di 100 alloggi per conto del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per le zone terremotate dal gennaio 1968 resisi disponibili dal 3 gennaio 1983, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 giugno 1983, è prolungata per altri tre mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 legge del 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pozzuoli (Napoli), per la costruzione del nuovo ospedale Santa Maria delle Grazie, in località La Schiana - Pozzuoli, sospesi dal 3 gennaio 1983, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 giugno 1983, è prolungata per altri tre mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ormeco, in Bresso (Milano) e mense aziendali presso la società Snia-Fibre di Veredo (Milano) e la società Tecnopolimeri di Ceriano Laghetto (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 maggio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Piaggio e C., in Genova, stabilimenti in Pisa, Pontedera, Arcore e filiali in Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Catania, Genova e Bari, è pro-

lungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. NIOS - Nuove iniziative per l'occupazione Sardegna di Sassari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sabina industrie di Rieti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.I.F. prodotti medicinali S.r.l., in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1982 al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moldip (già azienda Seregno), stabilimento in Seregno (Milano) e sede legale in Milano, è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrocarbonium, in Milano e stabilimenti in Ascoli Piceno e Narni (Terni), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimi - Montubi, in Milano, magazzino in Levate (Bergamo) e cantiere in Sermide (Mantova), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Meri.Cor. - Meridionale cornici, in Giugliano (Napoli), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. Mecfond, in Napoli, è prolungata al 22 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Salca, in Napoli, è prolungata al 6 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinlegno, in Leinì (Torino), è prolungata al 22 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Istituto farmochimico, in Nativelle di Firenze, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo - Divisione Italtrafo trasformatori, in Genova e stabilimenti in Milano e Pomezia, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paolo Soprani e Figli, in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polisud, in Nola (Napoli), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsock, in Spirano (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giusti Alfredo, in Milano, è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio Divisione Tematex, in Vergiate (Varese), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Antonio Voce e C. Costruzioni elettromeccaniche, in Napoli, è prolungata al 22 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligram, in Milano e stabilimento in Tribiano e magazzino in Milano, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Rocca fu Nicolò, in Varazze (Savona), è prolungata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Savio, in Pordenone, è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. E.R.M.A.N. di Enrico e Roberto Magli, in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Domenico Bosi e Figli di Leonessa (Rieti) e filiali di Roma e Poggibonsi (Siena), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Miniera e fonderia di Villasalto (Cagliari), gruppo Samim S.p.a., è prolungata al 26 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Galvani, in Cordenons (Pordenone), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isoprem, in Cusano Milanino (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina Savio, stabilimento Cognetex Coguesint gruppo E.N.I. unità produttiva di Imola (Bologna), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motor Junior in Garlasco (Pavia), è prolungata al 10 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gildemeister italiana, in Brembate e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, in Milano e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(2057)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Piombino

Con decreto 28 marzo 1980, n. 82251, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 560 sito in comune di Piombino (Livorno), riportato in catasto del comune stesso al foglio 13, particella 39a, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

**(2164)**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° ottobre 1983 al 31 dicembre 1983**

OFFICINE AUTORIZZATE

| DITTA E SEDE | Produzione autorizzata | Estremi provvedimento | *Note* |
|---|---|---|---|
| *Plough Italia S.p.a.* - Bologna, via Pratello, 23 | Specialità medicinali chimiche | D.M. 8 ottobre 1983, n. 6497 | Trasferimento autorizzazione |
| *Zambon farmaceutici S.p.a. - Simes S.p.a.* - Vicenza, viale della Chimica, officina comune | Specialità medicinali | D.M. 26 settembre 1983, n. 6498 | |
| *Aandersen Farmaceutisk Institut S.r.l.* - Aprilia (Latina), via Pontina, 82 | Specialità medicinali | D.M. 30 settembre 1983, n. 6499 | Trasferimento autorizzazione |
| *Essex (Italia) S.p.a. - S.C.A., stabilimenti chimici dell'Adda S.r.l.* - Comazzo (Milano), via F. Kennedy, 5, officina comune | Specialità medicinali chimiche e biologiche | D.M. 8 ottobre 1983, n. 6502 | |
| *Master Pharma S.r.l.* - Cellatica (Brescia), via Bodutto n. 24 | Specialità medicinali | D.M. 27 ottobre 1983, n. 6504 | Trasferimento autorizzazione |
| *Cristalfarma S.r.l. - Istituto farmacobiologico Giustini S.r.l. - Farmaceutici Caber S.r.l. - Herdel S.r.l.* - Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 168, officina comune | Specialità medicinali | D.M. 27 ottobre 1983, n. 6510 | |
| *L. Manetti H. Roberts & C. S.p.a.* - Calenzano (Firenze), via Baldanzese n. 143 | Specialità medicinali | D.M. 27 ottobre 1983, n. 6511 | Estensione autorizzazione |
| *Ausonia farmaceutici S.r.l. - Janus industrie chimiche riunite S.r.l. - Zanardi farmaceutici S.r.l. - Istituto biologico Dessy S.p.a.* - Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730, officina comune | Specialità medicinali | D.M. 11 novembre 1983, n. 6517 | |
| *Sclavo S.p.a.* - Siena, via Fiorentina n. 1 | Specialità medicinali biologiche, vaccini | D.M. 24 ottobre 1983, n. 6521 | Trasferimento autorizzazione |
| *I.S.F. S.p.a. - Made italiana S.r.l.* - Roma, via Tiburtina, 1040, officina comune | Specialità medicinali | D.M. 19 ottobre 1983, n. 6522 | |
| *Hammer Pharma S.r.l.* - Trescore Cremasco (Cremona), via Milano, 39 | Specialità medicinali | D.M. 27 ottobre 1983, n. 6525 | |
| *Otifarma S.p.a.* - Sorbolo (Parma), via Martiri della Libertà, 34 | Specialità medicinali, prodotti biologici | D.M. 22 novembre 1983, n. 6528 | Modificazione ragione sociale |
| *Boehringer Ingelheim S.p.a.* - Reggello (Firenze), località Prulli | Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi | D.M. 5 dicembre 1983, n. 6530 | |
| *Glaxo S.p.a. - Duncan farmaceutici S.p.a. - Sigma Tau - Industrie farmaceutiche S.p.a.* - Verona, via Fleming n. 2, officina comune | Specialità medicinali | D.M. 16 dicembre 1983, n. 6531 | |
| *Glaxo S.p.a. - Duncan farmaceutici S.p.a. - Bonomelli farmaceutici divisione Bonomelli S.p.a.* - Verona, via Fleming, 2, officina comune | Specialità medicinali | D.M. 16 dicembre 1983, n. 6533 | |
| *Glaxo S.p.a. - Duncan farmaceutici S.p.a. - Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.* - Pomezia (Roma), via Pontina km 30,400 | Specialità medicinali | D.M. 16 dicembre 1983, n. 6532 | |
| *L.F.B. - Biosint S.p.a.* - Campoformido (Udine), via Zorutti n. 54 | Specialità medicinali | D.M. 16 dicembre 1983, n. 6535 | Trasferimento autorizzazione |
| *Gricar chemical S.r.l.* - Milano, via Mauro Macchi, 67 | Specialità medicinali (a base di erbe terapeutiche) | D.M. 26 novembre 1983, n. 6536 | |
| *Chiesi farmaceutici S.p.a. - Master pharma S.r.l.* - Parma, via Palermo n. 26-A, officina comune | Specialità medicinali | D.M. 26 novembre 1983, n. 6537 | |

| DITTA E SEDE | Produzione autorizzata | Estremi provvedimento | Note |
|---|---|---|---|
| *Montefarmaco S.p.a. - Lafar S.r.l. - Farmaka S.r.l. - Medisca S.r.l.* - Milano, via Noto, 7, officina comune | Specialità medicinali e operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali c/terzi | D.M. 26 novembre 1983, n. 6540 | |
| *Montefarmaco S.p.a. - Lafar S.r.l. - Farmaka S.r.l. - Medisca S.r.l.* - Pero (Milano), via G. Galilei, 7, officina comune | Specialità medicinali | D.M. 26 novembre 1983, n. 6543 | |
| *Zambon farmaceutici S.p.a. - Simes S.p.a.* - Vicenza, viale della Chimica, officina comune | Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali prodotte nella propria officina farmaceutica comune di Vicenza, via dei Cappuccini | D.M. 5 dicembre 1983, n. 6548 | |
| *Labopharma S.r.l.* - Pisa, via Contessa Matilde, 66 | Specialità medicinali biologiche e chimiche | D.M. 10 dicembre 1983, n. 6551 | Trasferimento autorizzazione |
| *Dott. Formenti S.p.a. - Boots-Formenti S.p.a. - Prodotti Formenti S.r.l. - Farmaceutici Formenti S.p.a. - Puropharma S.r.l.* - Origgio (Varese), via Di Vittorio, 2, officina comune | Specialità medicinali | D.M. 28 dicembre 1983 n. 6555 | |
| *Ausonia farmaceutici S.r.l. - Janus farmaceutici S.r.l. - Biochimica Zanardi S.r.l. - Dessy S.r.l.* - Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730 | Specialità medicinali | D.M. 27 dicembre 1983 n. 6558 | Trasferimento autorizzazione |
| *Fanna Ligure di Angelo Bodrato & C. S.a.s.* - Genova-Sampierdarena, via Carrea n. 12 | Specialità medicinali | D.M. 27 dicembre 1983, n. 6559 | Trasferimento autorizzazione |
| *Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a.* - Milano, via Quaranta n. 12 | Specialità medicinali chimiche e biologiche e operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali c/terzi | D.M. 27 dicembre 1983, n. 6561 | Trasferimento autorizzazione |

OFFICINE REVOCATE

| DITTA E SEDE | Produzione revocata | Estremi provvedimento | Note |
|---|---|---|---|
| *Istituto vaccinogeno antitubercolare, ente morale* - Milano, via Clericetti n. 45 | Vaccini antitubercolari | D.M. 10 dicembre 1983, n. 6456 | |
| *Cooper italiana S.p.a.* - Cormano (Milano), via dei Giovi n. 9 | Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali | D.M. 10 dicembre 1983, n. 6460 | |
| *O.B.I. S.p.a.* - Sesto San Giovanni (Milano), viale G. Di Vittorio, 307/26 | Specialità medicinali | D.M. 10 dicembre 1983, n. 6492 | |
| *Italprofar S.p.a.* - Milano, via Quintiliano n. 41 | Specialità medicinali chimiche, specialità medicinali biologiche, operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali | D.M. 10 dicembre 1983, n. 6496 | |
| *Essex Italia S.p.a.* - Comazzo (Milano), via F. Kennedy n. 5 | Specialità medicinali chimiche e biologiche | D.M. 8 ottobre 1983, n. 6500 | |
| *S.C.A. - Stabilimenti chimici dell'Adda S.r.l.* - Bologna, via S. Carlo n. 12/14 | Specialità medicinali | D.M. 8 ottobre 1983, n. 6501 | |

| DITTA E SEDE | Produzione revocata | Estremi provvedimento | Note |
|---|---|---|---|
| *Italo Svizzera Ulfe Seafarmaco S.r.l.* - Ponte Tresa (Varese), via Zanoni n. 9 | Specialità medicinali | D.M. 28 dicembre 1983, n. 6503 | |
| *Caber S.r.l.* - Ravenna, via Trieste n. 41 | Specialità medicinali e prodotti biologici | D.M. 27 ottobre 1983, n. 6508 | |
| *Herdel S.r.l.* - Sesto San Giovanni (Milano), via G. Di Vittorio, 307/22 | Specialità medicinali | D.M. 27 ottobre 1983, n. 6509 | |
| *Biovid, industria farmochimica S.r.l.* - Milano, via Gargano n. 17 | Specialità medicinali | D.M. 10 dicembre 1983, n. 6512 | |
| *Made italiana S.r.l.* - Roma, via Tiburtina n. 1010 | Specialità medicinali | D.M. 19 ottobre 1983, n. 6515 | |
| *Istituto biologico Dessy S.p.a.* - Firenze, via S. Domenico n. 47 | Prodotti biologici e specialità medicinali chimiche | D.M. 27 ottobre 1983, n. 6516 | |
| *I.S.F. S.p.a.* - Roma, via Tiburtina n. 1040 | Specialità medicinali chimiche e biologiche | D.M. 20 ottobre 1983, n. 6520 | |
| *Chiesi farmaceutici S.p.a.* - Parma, via Palermo n. 30 | Specialità medicinali chimiche e biologiche | D.M. 26 novembre 1983, n. 6538 | |
| *Master Pharma S.r.l.* - Cellatica (Brescia), via Bodutto, 24 | Specialità medicinali | D.M. 26 novembre 1983, n. 6539 | |
| *Medisca S.r.l.* - Pero (Milano), via G. Galilei, 9 | Specialità medicinali | D.M. 26 novembre 1983, n. 6541 | |
| *Puropharma S.r.l.* - Milano, via Correggio n. 45 | Specialità medicinali | D.M. 28 dicembre 1983, n. 6552 | |

**(1751)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale Liguria per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.**

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 il primo dirigente dott. Condoleo Vittorio è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale Liguria, in sostituzione del primo dirigente dott. Angelo Finocchiaro.

**(2162)**

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Gioia Tauro**

Con decreto 14 marzo 1984 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima di mq 391,60, sita nel comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria), riportata nel catasto del comune medesimo al foglio di mappa n. 23, particella n. 147.

**(2165)**

## AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Errata-corrige al comunicato riguardante: « Avviso agli obbligazionisti ».** (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 103 del 12 aprile 1984).

Il titolo del comunicato citato in epigrafe, sia nel sommario che nel testo pubblicato alla pagina 3153 della *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente: « Avviso agli obbligazionisti: *1) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi; 2) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - II emissione* ».

**(2188)**

## REGIONE VALLE D'AOSTA

**Approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Pont-Saint-Martin**

Con deliberazione della giunta regionale 16 marzo 1984, n. 1652, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Pont-Saint-Martin, relativo alla zona C2 della variante al piano regolatore generale. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

**(2070)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo all'affissione all'albo dell'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca di Bolzano dell'integrazione del bando di concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca e per il conseguimento dell'abilitazione e diario della prova scritta del concorso ordinario per la classe LXXXVII - Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria e microbiologia.**

Si porta a conoscenza che l'integrazione del bando di concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca, è affissa all'albo dell'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca, munita degli estremi di registrazione presso la Corte dei conti.

Dalla data del presente avviso decorre, ai sensi dell'art. 4 del bando sopra richiamato, il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione della domanda di ammissione da parte dei candidati al concorso ordinario per la classe LXXXVII - Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria e microbiologia, di cui all'integrazione del bando medesimo.

La prova scritta del concorso ordinario per la classe LXXXVII sopra citata si svolgerà il giorno 12 giugno 1984.

**(2205)**

## REGIONE PIEMONTE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 62.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 62.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

**(2193)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 111 del 20 aprile 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara*: Concorso pubblico, per esami, a sei posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del personale camerale.

*Comune di Aosta - Azienda farmaceutica municipalizzata*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore di farmacia.

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1984, n. 1.

**Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Sfera di applicazione e principi generali*

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della regione Friuli-Venezia Giulia, trasferite in forza delle norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia e delegate ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni della presente legge, fermi restando i principi generali di cui agli articoli da 1 a 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le attribuzioni relative all'applicazione delle sanzioni predette sono esercitate direttamente dalla Regione ovvero possono da questa essere delegate, ai sensi dell'art. 11 dello statuto.

Art. 2.

*Funzioni sanzionatorie delegate*

Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia sono delegate:

1) alle province nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna;

2) ai comuni in materia di commercio;

3) ai comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

4) ai consorzi di bacino di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'esercizio di autolinee comprensoriali ed autolinee regionali ad essi delegato;

5) ai comuni ed ai consorzi di enti locali per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 33-*bis* della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'esercizio di autolinee comprensoriali urbane.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.

Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

### *Capo II*

PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO

Art. 3.

*Organi di accertamento*

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui all'art. 1 — escluse quelle nelle materie delegate ai sensi del precedente art. 2 — provvedono i funzionari regionali, di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli uffici e servizi cui compete istituzionalmente la cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal funzionario preposto alla direzione regionale, al servizio autonomo, o agli uffici regionali rispettivamente competenti.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste nei commi precedenti procedono altresì gli organi ed agenti a ciò direttamente designati dalle leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi e con gli specifici poteri di cui al quarto comma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presidente della giunta regionale può altresì incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle singole leggi.

All'attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all'esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.

Restano fermi i poteri di vigilanza e di accertamento in materia dei servizi pubblici di autolinee spettanti ai soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, nonché all'art. 33-*bis* della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni.

All'accertamento delle violazioni in materia di turismo provvedono, oltre agli organi di cui al primo e terzo comma del presente articolo, i funzionari degli enti turistici periferici competenti per territorio, a ciò espressamente incaricati dagli enti medesimi.

I soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 4.

*Accertamento delle violazioni*

Le violazioni di norme che prevedono irrogazioni di sanzioni amministrative sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

*a*) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;

*b*) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché l'ufficio di appartenenza;

*c*) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;

*d*) l'eventuale individuazione di obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*e*) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;

*f*) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;

*g*) la menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;

*h*) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi, richiesta di audizione e documenti ai sensi del successivo art. 8;

*i*) la sottoscrizione del verbalizzante.

Art. 5.

*Contestazione e notificazione*

La violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione è contestata a chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace ed a questi, oltre che agli eventuali responsabili solidali, è consegnata la copia del processo verbale di accertamento.

Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nei commi precedenti, l'agente verbalizzante inoltra sollecitamente l'atto di accertamento all'ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare copia del processo verbale al trasgressore o al soggetto di cui al comma precedente, nonché agli eventuali responsabili solidali.

Il processo verbale deve essere notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento, fatto salvo il disposto di cui al terzo comma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un dipendente dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Può altresì essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile ovvero, nel caso di sanzioni in materie delegate ai comuni in via amministrativa, a mezzo del messo comunale. Nei casi previsti dagli articoli 140, 142 e 143 del codice di procedura civile la notificazione avviene a mezzo di ufficiale giudiziario.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti si applica il quinto comma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Nell'ipotesi di connessione obiettiva con un reato, trova applicazione il secondo comma dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

*Accertamenti mediante analisi di campioni*

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni trova applicazione l'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la revisione delle analisi trova inoltre applicazione l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e le stesse sono eseguite dagli istituti ivi indicati.

Art. 7.

*Pagamento in misura ridotta*

Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all'art. 13 della presente legge.

Il tesoriere regionale o dell'ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all'ente cui compete l'irrogazione della sanzione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 8.

*Deduzioni difensive*

Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgono del pagamento in misura ridotta, gli stessi possono far pervenire, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi nonché richiesta di essere sentiti dall'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

Gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti di cui al comma precedente sono presentati all'ufficio da cui dipende l'agente verbalizzante, che ne rilascia ricevuta.

Gli stessi possono essere altresì spediti al medesimo organo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

## Capo III

### PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE ED IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Art. 9.
*Inoltro all'autorità regionale o delegata*

Trascorso il termine di cui al precedente art. 8, l'ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette senza indugio all'autorità regionale o delegata competente ad irrogare la sanzione amministrativa:

*a*) l'originale del processo verbale;

*b*) la prova dell'eseguita notificazione;

*c*) gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti eventualmente presentati;

*d*) il rapporto delll'ufficio.

Qualora si sia proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ufficio predetto ne informa immediatamente l'autorità suindicata inviandole il processo verbale di sequestro.

Art. 10.
*Organi competenti alla determinazione ed irrogazione della sanzione*

Gli organi competenti alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni di competenza regionale — escluse quelle nelle materie delegate — sono i funzionari preposti alle direzioni regionali, ai servizi autonomi, agli uffici regionali, agli enti regionali, nella cui sfera di attribuzione è stata accertata la violazione.

Alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli organi degli enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 11.
*Determinazione e irrogazione della sanzione*

L'organo cui compete l'irrogazione della sanzione, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto ad esso trasmesso, acquisiti altresì eventuali ulteriori elementi di giudizio, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, l'ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e delle persone che vi sono obbligate solidalmente la relativa pena pecuniaria; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria possono venir applicate altresì le sanzioni amministrative accessorie comprese quelle di cui all'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dall'entità del danno o dal pericolo cagionato, all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Con l'ordinanza di cui al primo comma può o deve essere disposta la confisca, facoltativa od obbligatoria, delle cose indicate nei commi terzo e quarto dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'osservanza del quinto comma dello stesso articolo.

La confisca obbligatoria di cui al quarto comma dell'art. 20 della predetta legge è disposta anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento; la restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con la ordinanza di archiviazione quando non sia obbligatoria la confisca.

Per l'esecutività dell'ordinanza che dispone la confisca trova applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12.
*Ingiunzione di pagamento*

Con l'ordinanza che irroga le sanzioni, l'organo competente ingiunge altresì al responsabile della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione, entro il termine di cui al successivo quarto comma, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Essa va notificata ai destinatari della sanzione a cura dell'organo che provvede alla irrogazione nelle forme previste dall'art. 5 della presente legge.

Il pagamento deve essere effettuato, con le modalità stabilite al successivo art. 13, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Il termine è di centoventi giorni se l'interessato risiede all'estero.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 13.
*Modalità di pagamento*

Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale o, nei casi di delega previsti dal precedente art. 1, al tesoriere dell'ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.

Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Dell'effettuato pagamento è data comunicazione, a cura del tesoriere, entro trenta giorni da quello in cui è avvenuto, alla amministrazione regionale o, rispettivamente, all'ente delegato.

L'organo che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su motivata richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate trimestrali da tre a dieci; ciascuna rata non può essere inferiore a L. 90.000. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

La rateizzazione è disposta con la stessa ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione e la richiesta degli interessati, che deve essere precedente all'ordinanza-ingiunzione medesima, può essere contenuta negli scritti difensivi di cui all'art. 8 anche come istanza subordinata.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 14.
*Connessione*

Nei casi di connessione obiettiva fra ipotesi di reato e violazioni per le quali prevvedono l'irrogazione di una sanzione amministrativa, trova applicazione l'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15.
*Prescrizione*

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

## Capo IV

### MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SEQUESTRO E DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE

Art. 16.
*Rinvio alla normativa statale*

Le modalità relative alla esecuzione del sequestro, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse, nonché alla destinazione delle cose confiscate, sono disciplinate, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti articoli, dal capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 17.

*Coordinamento normativo*

I riferimenti effettuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si intendono sostituiti con il riferimento all'autorità di cui all'articolo 10 della presente legge.

Al servizio di custodia di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato può essere delegato in via permanente, per la Regione, anche un dipendente appartenente alla qualifica funzionale di segretario o equiparata.

Per le spese di custodia delle cose sequestrate e per la corresponsione degli acconti e delle somme liquidate al custode ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, sono autorizzate per la Regione, a favore dei soggetti indicati nei primi due commi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica citato, aperture di credito ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Gli enti delegati provvedono nell'ambito delle proprie norme di contabilità. Non trova applicazione il disposto dell'art. 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

All'art. 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato la dizione « all'ufficio del registro » s'intende sostituita dalla dizione « alla tesoreria dell'ente che ha sostenuto od anticipato le spese di custodia ».

All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica citato al secondo comma, la dizione « sono versate all'ufficio del registro, e devolute all'erario » s'intende sostituita con la dizione « sono devolute all'ente cui si devolvono i proventi delle sanzioni » e all'ultimo comma la dizione « il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario » s'intende sostituita con la dizione « la devoluzione all'ente cui si devolvono i proventi delle sanzioni ».

All'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato la dizione « ai sensi delle norme di contabilità di Stato » s'intende sostituita dalla dizione « ai sensi delle norme di contabilità della Regione o rispettivamente degli enti delegati ».

Art. 18.

*Disposizioni particolari in materia di sequestro e confisca*

L'autorità regionale di cui all'art. 10, primo comma, della presente legge, nei casi in cui autorizza o dispone l'alienazione o la distruzione di cose sequestrate o confiscate, può richiedere, per il tramite della segreteria generale della presidenza della giunta regionale, qualora particolari motivi tecnici o di valore economico lo consiglino, che la stessa sia effettuata, anziché dagli uffici individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, dalla direzione regionale dei servizi amministrativi.

Quando siano state confiscate cose d'interesse librario, la comunicazione di cui all'art. 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, va effettuata alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, il cui assessore, previa deliberazione della giunta regionale, entro il termine e con gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica citato, può disporre con decreto che le cose sequestrate siano acquisite al patrimonio indisponibile della Regione indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.

Quando siano state confiscate cose di interesse storico-artistico, archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale, l'autorità che ha disposto la confisca ne dà comunicazione, oltre che ai competenti organi statali, alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Se la confisca riguarda armi, oggetti atti ad offendere nonché munizioni od esplosivi, per la destinazione delle cose confiscate trova applicazione l'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Se il sequestro o la confisca riguardano animali vivi, il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro o l'autorità che ha disposto la confisca, può disporre che siano rimessi in libertà gli individui catturati, possibilmente nella stessa zona di cattura o in località idonee.

Capo V

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

Art. 19.

*Opposizione ai provvedimenti sanzionatori e cautelari*

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'efficacia del sequestro, l'opposizione al medesimo nonché l'istanza di dissequestro sono disciplinate dall'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20.

*Esecuzione forzata*

In caso di mancato pagamento nei termini previsti della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, alla riscossione degli importi dovuti si provvede mediante esecuzione forzata con la procedura prevista dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La giunta regionale o l'organo istituzionalmente competente dell'ente delegato potranno disporre, con provvedimento motivato, di avvalersi delle procedure esecutive previste dagli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Capo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

*Aumento delle sanzioni pecuniarie amministrative*

L'ammontare delle sanzioni pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali, incluse quelle depenalizzate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, è aumentato nelle misure stabilite dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'ammontare dei limiti minimi e massimi delle rimanenti sanzioni pecuniarie amministrative nelle materie di competenza regionale la cui entità non sia stata rivalutata successivamente al 31 dicembre 1975 è aumentato del cento per cento.

L'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie inferiore nel minimo a lire quattromila e nel massimo a lire diecimila è elevato, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.

Art. 22.

La lettera *b*) dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 8 maggio 1978, n. 39, è sostituita come segue:

« *b*) la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 e la revoca della licenza di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, per un periodo minimo di anni tre nei confronti di chi non provvede alla restituzione entro il termine fissato di tutta la documentazione prescritta e consegnatagli dall'amministrazione provinciale competente in forza del decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 4 della presente legge, ovvero non provvede alle altre modalità per il controllo;

la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 50.000 per la trasgressione dovuta ad errori di compilazione dei moduli.

In caso di più violazioni della stessa disposizione si applica l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 23.

Per le violazioni delle modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 8 maggio 1978, n. 39, commesse antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sempreché non sia stata emanata per le stesse ordinanza-ingiunzione inoppponibile di pagamento, si applica la sanzione amministrativa di L. 10.000, per una sola volta, anche in presenza di ripetute violazioni nel corso dello stesso anno, per ogni fattispecie di errore commesso.

Art. 24.

*Devoluzione dei proventi*

I proventi delle sanzioni, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati, sono integralmente devoluti agli enti di cui all'art. 2, secondo le rispettive competenze, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza, nonché, qualora gli enti stessi lo ritengano,

per la predisposizione di studi nelle materie di cui al sopradetto articolo, punto 1), per sovvenzionare l'attività di osservazione ornitologica e di inanellamento dell'avifauna.

I proventi delle sanzioni in materia di igiene e profilassi, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, sono integralmente devoluti alle unità sanitarie locali ed i pagamenti degli obbligati vanno effettuati mediante versamento al tesoriere dell'unità sanitaria locale competente.

I proventi delle sanzioni in materia di trasporti previste dall'art. 33-*bis* della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni, sono integralmente devoluti alle aziende che gestiscono i servizi di trasporto.

Art. 25.
*Definizione dei procedimenti in corso*

La definizione dei procedimenti amministrativi per l'applicazione di sanzioni pecuniarie nelle materie di cui all'art. 1, ivi compresi i procedimenti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora determinato l'ammontare della sanzione, ha luogo con le modalità e le prescrizioni della stessa presente legge.

Gli interessati sono ammessi al pagamento in misura ridotta anche in quei casi nei quali lo stesso non era consentito per le preclusioni di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

A tali fini l'ufficio o il servizio cui compete istituzionalmente la determinazione ed irrogazione della sanzione, notifica ai soggetti obbligati avviso per detti pagamenti in misura ridotta, nei modi e termini previsti dagli articoli 5, quarto, quinto e sesto comma, e 7 della presente legge.

Per le materie delegate alla notifica predetta provvedono gli organi od uffici degli enti delegati competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

Per l'esecuzione forzata dei provvedimenti sanzionatori inseguiti, se alla data di entrata in vigore della presente legge non si sia dato ancora inizio alla procedura di cui agli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si applica l'art. 20 della stessa presente legge.

Art. 26.
*Abrogazione norme*

Sono abrogate la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, e tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Nei casi in cui leggi o regolamenti regionali facciano riferimento alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, la menzione si intende riferita alle norme della presente legge disciplinanti la fattispecie considerata.

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 33-*bis* della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27.
*Norma di rinvio*

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 28.
*Norma finanziaria*

Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge verranno accertate e riscosse sul cap. 305 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito «per memoria» al titolo I - sezione I - rubrica n. 3 - categoria III - il cap. 1735 con la denominazione «Spese connesse con l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali (spesa obbligatoria)».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 gennaio 1984

COMELLI

## LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1984, n. 2.
**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1982, N. 68

Art. 1.

Dopo l'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è inserito il capo I-*bis*, nonché gli articoli 7-*bis* e 7-*ter*, come segue:

«Capo I-*bis*

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERE DI PREVENZIONE E PRONTO SOCCORSO PER CALAMITÀ NATURALI

Art. 7-*bis*. — L'assessore regionale ai lavori pubblici, ovvero l'assessore regionale alle foreste, dà immediata comunicazione alla giunta regionale degli interventi di pronto soccorso assunti ai sensi del precedente art. 3, nonché degli interventi di prevenzione assunti ai sensi del precedente art. 5, per la deliberazione di ratifica da adottarsi nella prima riunione della giunta regionale successiva alla comunicazione stessa.

Qualora i provvedimenti adottati dall'assessore, ai sensi del precedente comma, non siano ratificati dalla giunta regionale, saranno applicate le disposizioni dell'art. 72 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 7-*ter*. — I lavori previsti dai precedenti articoli 2 e 4 possono essere affidati in concessione alle amministrazioni provinciali e comunali, alle comunità montane nonché ai consorzi di bonifica e ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana di cui al capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso i relativi progetti ovvero le perizie sommarie di spesa sono redatte dall'ente concessionario ed approvate, rispettivamente, dal direttore regionale dei lavori pubblici oppure dal direttore regionale delle foreste.».

Art. 2.

All'art. 15 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, secondo comma, sostituire l'importo di «lire 18 milioni» con l'importo di «lire 24 milioni».

Art. 3.

Dopo l'art. 18 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 68, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-*bis* - *Disposizioni per la ricostruzione degli edifici distrutti*. — Nell'ipotesi in cui, a causa degli eventi calamitosi considerati al precedente art. 13, sia andato distrutto un edificio di civile abitazione assistito dai benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo regionale viene concesso in misura pari a quello concesso ai sensi della medesima legge n. 63, senza procedere al recupero delle somme già erogate.

Le richieste di contributo dovranno pervenire al sindaco del comune nel cui territorio si trovava l'edificio distrutto entro il termine stabilito dal precedente art. 16.

Ai fini dell'ammissione al contributo regionale trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 23 dicembre 1977, n 63.

I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi per le medesime finalità».

Art. 4.

Il testo dell'art. 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è sostituito dal seguente:

«A favore delle imprese indicate all'art. 19, le quali abbiano contratto con gli istituti o aziende di credito a ciò autorizzati mutui a medio termine per la riparazione o rinnovo degli im-

pianti, dei macchinari, delle attrezzature e degli arredamenti danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte andate perdute a causa dei medesimi eventi, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere con versamento diretto agli enti mutuanti a detrazione della rata di ammortamento, per un periodo non eccedente la durata del mutuo e comunque per non oltre un decennio, contributi costanti annui nella misura dell'8% del valore del capitale mutuato.».

Art. 5.

In deroga al termine indicato al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici relativi agli interventi straordinari di cui al titolo IV della legge regionale citata, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con decreto del presidente della giunta regionale 7 gennaio 1983, n. 04/Pres., dovranno pervenire alla competente direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Capo II*

INTERVENTI STRAORDINARI CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 1983

Art. 6.

I contributi straordinari per l'importo complessivo di lire 10.000 milioni assegnati dallo Stato, con le ordinanze n. 9 del 15 settembre 1983 e n. 44 del 27 ottobre 1983 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, per far fronte alle esigenze di soccorso e di assistenza alle popolazioni, conseguenti al nubifragio del settembre 1983 nella zona dell'Alta Carnia, vengono destinati:

per lire 3.750 milioni, ai lavori di cui al Capo I del titolo I della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, di competenza della direzione regionale dei lavori pubblici;

per lire 1.000 milioni agli interventi di cui all'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68;

per lire 3.750 milioni, agli interventi di pronto soccorso riguardanti opere di sistemazione idraulico-forestale previsti dall'art. 3 della citata legge regionale 28 agosto 1982, n. 68;

per lire 1.500 milioni agli interventi d'urgenza di cui alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, di competenza della direzione regionale dell'agricoltura.

Per l'iscrizione nel bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 dei predetti contributi, vengono istituiti, a decorrere dall'esercizio 1984, i seguenti capitoli:

nello stato di previsione dell'entrata: al titolo II, rubrica n. 1 - categoria X - il cap. 656 con la denominazione: «Contributi straordinari dello Stato destinati all'emergenza causata dal nubifragio del settembre 1983 nell'Alta Carnia» e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l'esercizio 1984;

nello stato di previsione della spesa: al titolo II - sezione V:

*a)* alla rubrica n. 9:

alla categoria IX - il cap. 8226 con la denominazione: «Spese per i lavori di pronto soccorso e di prevenzione da eseguirsi nella zona dell'Alta Carnia colpita dal nubifragio del settembre 1983 (titolo I, capo I, legge regionale 28 agosto 1982, n. 68)» e con lo stanziamento di lire 3.750 milioni per l'esercizio 1984;

alla categoria XI - il cap. 8412 con la denominazione: «Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e privati, destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttiva, danneggiati o distrutti nella zona dell'Alta Carnia colpita dal nubifragio del settembre 1983 (art. 13, legge regionale 28 agosto 1982, n. 68)» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1984;

*b)* alla rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - direzione regionale delle foreste - categoria IX, il cap. 6194 con la denominazione: «Spese per interventi di pronto soccorso conseguenti al nubifragio del settembre 1983 nell'Alta Carnia riguardanti opere di sistemazione idraulico-forestale (art. 3, ottavo comma, legge regionale 28 agosto 1982, n. 68)» e con lo stanziamento di lire 3.750 milioni per l'esercizio 1984;

*c)* alla rubrica n. 5 - categoria IX - il cap. 7188 con la denominazione: «Spese per interventi d'urgenza conseguenti al nubifragio del settembre 1983 nell'Alta Carnia, diretti a prevenire eventi dannosi in dipendenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria e delle opere di miglioramento fondiario d'interesse collettivo, danneggiate o distrutte (art. 1, lettere *a)* e *b)*, legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69)» e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1984.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1984.

La spesa di lire 1 miliardo autorizzata con il precedente comma fa carico al cap. 7242 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1 miliardo per l'esercizio 1984.

Art. 8.

Gli interventi per il ripristino e la ricostruzione delle opere agrarie di bonifica montana o di miglioramento fondiario di interesse collettivo danneggiate dall'evento calamitoso del settembre 1983 nell'Alta Carnia potranno essere effettuati a termini delle vigenti leggi regionali e statali anche prescindendo dalla classificazione formale delle medesime e dalla titolarietà delle particelle catastali comunque interessate alle opere stesse. L'amministrazione regionale è autorizzata, per il ripristino delle predette infrastrutture, ad intervenire anche se le stesse, all'atto dell'evento, erano in fase di realizzazione in base a precedenti provvedimenti od ultimate ma non concluse con gli atti di compimento o di affidamento all'ente beneficiario.

Per le opere già eseguite resta al beneficiario il titolo alla provvidenza già concessa dietro presentazione del verbale di consistenza di quanto già effettuato, redatto dal direttore dei lavori, che dovrà altresì descrivere i danni verificatisi alle stesse opere.

Art. 9.

La ricostruzione a termini delle vigenti leggi regionali o statali dei fabbricati rurali e degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli danneggiati dall'evento calamitoso del settembre 1983 nell'Alta Carnia potrà essere effettuata — qualora per ragioni connesse all'evento calamitoso non fosse possibile nell'area su cui insistevano — su area diversa, purché ricadente nel medesimo comune od in comune contermine ed appartenente ai medesimi proprietari.

Parimenti le opere infrastrutturali, quali strade interpoderali o vicinali, elettrodotti ed acquedotti rurali, potranno essere ripristinate ricostruendone parte su aree diverse da quelle sulle quali originariamente insistevano.

Art. 10.

In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le domande per ottenere gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati dall'evento calamitoso del settembre 1983 nell'Alta Carnia dovranno pervenire alla comunità montana nel termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della giunta regionale di cui all'art. 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68. All'accertamento della regolarità e della congruità delle richieste provvede il presidente della comunità avvalendosi degli organi tecnici della comunità stessa.

Parimenti, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, gli interventi regionali sono limitati alla parte del danno sofferto eccedente l'eventuale risarcimento effettuato da imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni.

Art. 11.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale a fondo perduto per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende, di cui all'art. 19 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, danneggiate in conseguenza del nubifragio del settembre 1983 nell'Alta Carnia, nel territorio delimitato con le modalità indicate nell'art. 14 della medesima legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.

I contributi di cui al precedente comma:

sono erogati a favore delle imprese singole od associate dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo, anche se aventi sede legale fuori del territorio regionale;

debbono essere reimpiegati per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro e si riferiscono al danno subito per la distruzione totale o parziale di impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte, in ciò comprendendo il danno riguardante linee elettriche, canali di carico e cabine di trasformazione ed il danno subito dalle imprese boschive per il mancato e/o tardivo recupero del legname;

sono concessi per danni complessivi superiori ai 2 milioni di lire;

il loro ammontare è fissato in misura pari al 40 per cento dell'ammontare del danno e comunque entro il limite massimo di lire 120 milioni.

I contributi di cui ai precedenti commi sono cumulabili, nei limiti dell'accertata entità del danno subito, con gli interventi annui costanti di cui all'art. 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga a quanto stabilito dall'art. 23 della medesima legge.

Le domande per la concessione degli interventi di cui ai precedenti commi, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, dovranno pervenire alla comunità montana competente per territorio nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68. Al rilevamento ed alla valutazione dei danni subiti dalle singole aziende e ad ogni altro accertamento istruttorio sulla congruità delle richieste provvede il presidente della comunità avvalendosi degli organi tecnici della comunità stessa.

Art. 12.

Per le finalità previste dal precedente art. 11 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al titolo II sezione V rubrica n. 3 categoria XV il cap. 7003, con la denominazione: «Fondo per l'assegnazione di contributi in conto capitale per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende di cui all'art. 19 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, danneggiate in conseguenza del nubifragio del settembre 1983 nell'Alta Carnia» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1984.

Con deliberazione della giunta regionale viene stabilita la ripartizione del fondo di cui al precedente comma fra i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo. In base a tale ripartizione il presidente della giunta provvede, con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, ad istituire gli appositi capitoli di spesa, da attribuirsi alle rispettive rubriche di competenza.

Art. 13.

Alle imprese del settore industriale, che abbiano subito danni a causa dell'eccezionale evento calamitoso verificatosi l'11 ottobre 1983 e che siano situate nel territorio conseguentemente delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e che non siano ricorse ai benefici disposti dall'art. 20 della legge medesima, come modificata ed integrata con la presente legge, si applicano le provvidenze previste dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, anche per i mutui a medio termine, contratti con gli istituti o le aziende di credito a ciò autorizzati, per la riparazione, la ricostruzione, o il rinnovo — nella potenzialità complessiva antecedente l'evento calamitoso — degli immobili, impianti, macchinari, arredamenti ed attrezzature distrutti o danneggiati, nonchè, per la ricostituzione delle scorte funzionali al prodotto finito, ai semilavorati ed alle materie andate perdute.

Per le modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al precedente comma, valgono, per quanto applicabili, le disposizioni previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e sue successive modificazioni e integrazioni.

Per le finalità di cui ai precedenti commi viene autorizzato, nell'esercizio 1984, un limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al titolo II sezione V rubrica n. 7 categoria XI il cap. 7907 con la denominazione: «Contributi sugli interessi di mutui contratti per il ripristino dell'efficienza delle imprese del settore industriale danneggiate dalla calamità dell'11 ottobre 1983» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 14.

Alle imprese del settore artigianale, che abbiano subito danni a causa dell'eccezionale evento calamitoso verificatosi l'11 ottobre 1983 e che siano situate nel territorio conseguentemente delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e che non siano ricorse ai benefici disposti dall'art. 20 della legge medesima, come modificata ed integrata con la presente legge, si applicano le provvidenze previste dall'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49.

A tal fine l'amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a partire dall'esercizio finanziario 1984, un contributo annuale di lire 500 milioni per un periodo di dieci anni.

Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l'amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.

Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1984, un limite d'impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1993.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al titolo II sezione V rubrica n. 7 categoria XI, il cap. 7910 con la denominazione: Contributi annui costanti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 15.

La concessione dei benefici di cui agli articoli 11, 13 e 14 è limitata alla parte del danno sofferto eccedente l'eventuale risarcimento effettuato da imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni.

I benefici di cui agli articoli 13 e 14 sono:

*a*) cumulabili con quelli previsti a seguito del sisma del Friuli del 1976 dalla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e sue successive modificazioni e integrazioni;

*b*) concessi anche qualora la riparazione, la ricostruzione o il rinnovo degli immobili, impianti, macchinari, arredamenti e attrezzature distrutti o danneggiati, nonché la ricostituzione delle scorte siano iniziate, purchè non in data antecedente a quella dell'11 ottobre 1983.

Art. 16.

Al fine di sopperire alle straordinarie esigenze di liquidità delle imprese del settore industriale ricomprese nel territorio interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di settembre e ottobre 1983 e, conseguentemente, delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese industriali delle province di Udine e di Gorizia, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, contributi straordinari per l'ammontare complessivo di lire 1.000 milioni per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dal consorzio stesso.

Al fine di sopperire all'esigenza di liquidità delle imprese del settore artigiano ricomprese nel territorio interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di settembre e ottobre 1983 e, conseguentemente, delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 250 milioni per le operazioni di credito d'esercizio a breve termine di cui al punto 1, terzo comma, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21.

I limiti e le modalità degli interventi di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'industria e all'artigianato.

Art. 17.

Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati a norma della presente legge sono resi pubblici mediante il Bollettino ufficiale della Regione e l'affissione sugli albi dei comuni interessati.

Art. 18.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, a decorrere dall'esercizio 1984, è istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 7908 con la denominazione: «Contributo straordinario ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese industriali delle province di Udine e Gorizia per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'esercizio 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, a decorrere dall'esercizio 1984, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 7909 con la denominazione: «Finanziamento straordinario all'E.S.A. per operazioni di credito d'esercizio a breve termine di cui al punto 1, terzo comma, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'esercizio 1984.

Art. 19.

Il limite d'impegno di lire 100 milioni, autorizzato per l'esercizio 1982 per il settore dell'industria e dell'artigianato con l'art. 33, terzo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, viene ridotto di lire 95 milioni a decorrere dall'esercizio 1984.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 95 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1991.

I limiti d'impegno di lire 45 milioni per il settore del commercio e di lire 5 milioni per il settore del turismo, autorizzati per l'esercizio 1982 con il già citato art. 33, terzo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, vengono revocati a decorrere dall'esercizio 1984.

Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli anni dal 1984 al 1991, vengono revocate.

Per le finalità previste dall'art. 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall'art. 4 della presente legge, sono autorizzati, nell'esercizio 1984, un limite d'impegno di lire 95 milioni per il settore dell'industria e dell'artigianato, un limite di impegno di lire 150 milioni per il settore del commercio ed un limite di impegno di lire 30 milioni per il settore del turismo.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

per il settore dell'industria e dell'artigianato, di lire 95 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993;

per il settore del commercio, di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993;

per il settore del turismo, di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993.

L'onere complessivo di lire 190 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore dell'industria e dell'artigianato per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al cap. 7867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, il cui stanziamento, in relazione al disposto di cui al precedente primo comma, presenta sufficiente disponibilità.

L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore del commercio per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al cap. 8113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in relazione al disposto di cui al precedente terzo comma, di lire 210 milioni.

L'onere complessivo di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore del turismo per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al cap. 8634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in relazione al disposto di cui al precedente terzo comma, di lire 50 milioni.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 20.

All'onere complessivo di lire 6.510 milioni, di cui lire 4.880 milioni per l'esercizio 1984 e lire 1.630 milioni per l'esercizio 1985, derivante dai precedenti articoli 7, 12, 13, 14, 18 e 19, ottavo e nono comma, si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 gennaio 1984

COMELLI

(659)

---

## LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 3.

**Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale necessario ai comuni e alle comunità per l'espletamento degli adempimenti di cui alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti di lavoro a termine, previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e tuttora in atto in forza della proroga operata dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, dall'art. 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e dalla legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, sono ulteriormente prorogati sino all'espletamento dello speciale esame di idoneità di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.

Art. 2.

I contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di prestazioni assistenziali, ovvero posti in essere con specifica deliberazione, regolarmente esecutiva, per compiti comunque inerenti all'assistenza, previsti dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 38 e dalla legge regionale 31 maggio 1977, n. 29, e tuttora in atto in forza della proroga operata dall'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, e dalla legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, sono ulteriomente prorogati sino all'espletamento dello speciale esame di idoneità di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.

Art. 3.

Ai fini di cui agli articoli precedenti, gli enti interessati delibereranno distintamente, per ogni singolo dipendente, la proroga del rapporto di lavoro mediante stipulazione di apposito atto aggiuntivo, entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge e specificheranno l'arco temporale della proroga, il titolo di studio, il ruolo, la qualifica o livello del dipendente.

L'atto aggiuntivo e l'allegata deliberazione dovranno pervenire alla segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni, ai fini e per gli

effetti di cui al primo comma del successivo **art. 4**, nonché degli articoli 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, 7 e 63 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 4.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, a partire dal 1° gennaio 1984, la spesa conseguente alla proroga prevista dai precedenti articoli.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma fanno carico al capitolo 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 gennaio 1984

COMELLI

**(651)**

---

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984, n. **4**.

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI

*Capo I*

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

**Art. 1.**

*Fondo di rotazione per il settore agricolo*

**La dotazione della sezione speciale del Fondo di rotazione istituito con l'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è incrementato di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 per l'attuazione degli interventi ivi previsti.**

Per dette finalità è autorizzata la spesa complessiva di lire 15 miliardi, suddivisa in ragione di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere di lire 15 miliardi fa carico al cap. 7536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86.

Art. 2.

*Opere e progetti finanziati dalla C.E.E.*

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 giugno 1978, n. 57, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 7186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dalla legge regionale 1° giugno 1982, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al cap. 7187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

**Art. 3.**

*Proprietà contadina*

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2013.

L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 4.

*Miglioramento strutture ed infrastrutture agricole*

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato in ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 un limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

| | |
|---|---|
| anno 1984 . . . . . . . . | lire 200 milioni |
| anno 1985 . . . . . . . . | lire 400 milioni |
| anni dal 1986 al 2015 . . . . . | lire 600 milioni |
| anno 2016 . . . . . . . . | lire 400 milioni |
| anno 2017 . . . . . . . . | lire 200 milioni |

L'onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 7243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 5.

*Concorso negli interessi per i prestiti di esercizio nel settore zootecnico*

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'art. 16 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.

L'onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 7323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 6.

*Contributi ai bachicoltori*

Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1966, n. 8, così come modificato con l'art. 4 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 75 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l'anno 1984, di lire 25 milioni per l'anno 1985 e di lire 30 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere di lire 75 milioni fa carico al cap. 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 7.

*Elaborazione dati contabili aziendali imprenditori agricoli*

Per l'elaborazione dei dati afferenti alle contabilità aziendali di cui all'art. 5-*ter* della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l'art. 7 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al cap. 2202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 8.

*Attività di divulgazione aziende e cooperative agricole*

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti, associazioni ed organizzazioni professionali di cui all'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, e con le modalità ivi previste, sovvenzioni sulle spese, comprese quelle riguardanti la gestione ordinaria, dagli stessi sostenute nell'anno 1984.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 7496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 9.

*Ristrutturazione del macello operativo di Basiliano*

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come modificato con l'art. 21 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1984, da destinarsi alla ristrutturazione del macello cooperativo di Basiliano.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 7497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 10.

*Anticipazioni all'ERSA per finanziamenti a cooperative che operano nel settore della piscicoltura*

E' autorizzata, nell'anno 1984, la spesa di lire 500 milioni per la concessione da parte dell'Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalità previste dall'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole che operano nel settore della valorizzazione delle produzioni da piscicoltura in acque interne e che versino in particolare stato di difficoltà, al fine di ripianarne le passività.

Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma della citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è modificata in quella del 30 settembre 1983.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 7567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Il rimborso dell'anticipazione prevista dal precedente primo comma affluirà al cap. 915 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

## *Capo II*

## INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

### Art. 11.

*Acquisto obbligazioni Istituto di medio credito per le piccole e medie industrie*

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67, l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare ulteriori obbligazioni dell'Istituto di medio credito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 12.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dalla Banca d'Italia.

Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 6816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 12.

*Contributi sugli interessi per stabilimenti ed attrezzature industriali*

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite di impegno di lire 3.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

L'onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 13.

*Operazioni di locazione finanziaria delle imprese industriali*

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 3.000 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.

L'onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 14.

*Contributi in conto interessi per le zone industriali*

Per le finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni del 1984 al 2003.

L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 7829 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 15.

*Contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali*

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, un contributo di lire 2 miliardi a favore dei « fondi rischi » dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della Regione.

Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1984.

Il predetto onere fa carico al cap. 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 16.

*Depurazione e smaltimento sostanze utilizzate nel ciclo produttivo*

Per le finalità previste dall'art. 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al cap. 7841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 17.

*Studi e ricerche diretti allo sviluppo economico*

Per le finalità previste dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 13 agosto 1974, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere fa carico al cap. 2651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere fa carico al cap. 7813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

## *Capo III*

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO

### Art. 18.

*Ulteriore conferimento alla cassa per il credito alle imprese artigiane*

Per le finalità previste dal capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 2.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

L'onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 7869 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 19.

*Contributo straordinario all'E.S.A. per credito di esercizio*

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'E.S.A. un contributo straordinario di lire 3 miliardi per le finalità di cui al terzo comma, punto 1), dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1984.

Il predetto onere fa carico al cap. 7873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 20.

*Operazioni di locazione finanziaria delle imprese artigiane*

Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 7794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

## *Capo IV*

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO

### Art. 21.

*Contributi pluriennali alle imprese commerciali*

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 8111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 22.

*Contributi a favore dei consorzi di garanzia fidi*

Per le finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1984.

Il predetto onere fa carico al cap. 8108 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 23.

*Realizzazione dei centri commerciali*

Per le finalità previste dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1985 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere di lire 9.500 milioni fa carico al cap. 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86.

### Art. 24.

*Contributi a favore delle cooperative*

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dal capo II della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere fa carico al cap. 8103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere fa carico al cap. 1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio 1984.

## *Capo V*

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE ED AUTOTRASPORTO

### Art. 25.

*Contributi in conto interessi alle imprese di spedizione e di autotrasporto*

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, come integrato dall'art. 10 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 350 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

L'onere di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 26.

*Operazioni di locazione finanziaria delle imprese di autotrasporto*

Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, sono autorizzati, nell'anno 1984, due limiti d'impegno, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio nella seguente misura:

lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986;

lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

L'onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

### Art. 27.

*Fondo rischi dei consorzi di imprese di autotrasporto*

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere fa carico al cap. 8582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

## *Capo VI*

INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO

### Art. 28

*Adattamento di immobile a sede di convegni e manifestazioni a Trieste*

Con riferimento agli interventi previsti dall'art. 2, lettera *e*), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente autonomo del porto di Trieste un fi-

nanziamento straordinario di lire 2 miliardi per lavori di straordinaria manutenzione della stazione marittima di Trieste volti a renderne agibili ed attrezzati i locali anche come sede di convegni e manifestazioni.

La concessione e l'erogazione del suddetto finanziamento all'Ente autonomo del porto di Trieste vengono effettuati con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, previa presentazione all'amministrazione regionale del programma dei lavori, con relativo preventivo sommario di spesa.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 500 milioni per l'anno 1985.

Il predetto onere di lire 2 miliardi fa carico al cap. 6584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 29.

*Acquisto di battipista*

Per le finalità previste dall'art. 1, lettera *e*), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 6565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 30.

*Strutture ricettive turistiche - Ripristino limiti d'impegno*

Il limite d'impegno di lire 850 milioni autorizzato con l'articolo 15 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, viene ridotto di lire 400 milioni a decorrere dall'anno 1984.

Le annualità relative vengono ridotte di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1991.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10-*bis* della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1984, un limite di impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

L'onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 6573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

TITOLO II

## INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ABITAZIONE

Art. 31.

*Interventi a favore degli sfrattati*

Per le finalità previste dall'art. 99 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere fa carico al cap. 8365 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 32.

*Piani di edilizia economica e popolare*

Il limite di impegno di lire 1.100 milioni, autorizzato con l'art. 143 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, viene revocato a decorrere dall'anno 1984.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1984 al 2001, vengono revocate.

Per le finalità previste dall'art. 78 della predetta legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzato nell'anno 1984, il limite d'impegno di lire 1.400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L'onere di lire 4.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 8374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 33.

*Edilizia convenzionata*

Il limite d'impegno di lire 5.000 milioni, autorizzato con l'art. 146 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, viene ridotto di lire 4.500 milioni a decorrere dall'anno 1984.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2001.

Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della predetta legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1984, il limite d'impegno di lire 7.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L'onere di lire 21 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 8396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 34.

*Integrazione programmi cooperative edilizie*

Per le finalità previste dall'art. 137 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere fa carico al cap. 8455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 35.

*Edilizia agevolata*

Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 8 miliardi.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L'onere di lire 24 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 8398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 36.

*Edilizia rurale*

Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L'onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 8399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 37.

*Adeguamento contributi pluriennali per l'edilizia residenziale*

Per le finalità previste dall'art. 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al solo fine di consentire l'abbattimento degli oneri a carico dei mutuatari fino alla misura indicata all'ultimo comma del medesimo articolo, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 800 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2008.

L'onere di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

In deroga all'art. 129 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, l'utilizzazione del limite d'impegno autorizzato con il primo comma del presente articolo avviene secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 medesima.

Nel caso in cui all'atto del provvedimento di concessione del contributo a valere sul limite previsto dal primo comma del presente articolo siano già intervenuti i contratti di compravendita degli alloggi, la concessione e contestuale liquidazione del contributo medesimo potrà avvenire anche direttamente in favore degli acquirenti per il tramite dell'Istituto di credito mutuante, contestualmente al provvedimento previsto dall'art. 120 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

Art. 38.

*Centri storici*

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

Ai sensi del citato secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

TITOLO III

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 39.

*Opere igienico-sanitarie*

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 miliardi, suddivisa in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere di lire 20 miliardi fa carico al cap. 8344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86.

Per le finalità previste dagli articoli 6, primo comma, e 11, della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1984, di lire 100 milioni per l'anno 1985 e di lire 200 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 40.

*Municipi e cimiteri*

Per le finalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2-*ter* della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall'articolo 1 ed il secondo inserito con l'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 800 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L'onere di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e dall'art. 2-*ter* della medesima legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 41.

*Rete di metanizzazione*

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, sono autorizzati, nell'anno 1984, un limite di impegno di lire 500 milioni e, in ciascuno degli anni 1985 e 1986, un limite d'impegno di lire 750 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

anno 1984, lire 500 milioni;

anno 1985, lire 1.250 milioni;

anno dal 1986 al 1993, lire 2.000 milioni;

anno 1994, lire 1.500 milioni;

anno 1995, lire 750 milioni.

L'onere di lire 3.750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 8388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 42.

*Progettazione della diga di Ravedis*

L'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, utilizzando lo stanziamento di lire 6 miliardi disposto con l'art. 1 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, alla realizzazione del Serbatoio di Ravedis nel torrente Cellina, bacino ad uso plurimo con preminente interesse per l'irrigazione. A tale fine l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito, senza limite di importo e d'oggetto, a favore del presidente del Magistrato delle acque, al quale è affidata — con decreto emesso il 7 luglio 1983 dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste — la gestione dei lavori di costruzione della diga e del citato serbatoio di Ravedis.

L'amministrazione regionale è autorizzata inoltre a rimborsare al consorzio di bonifica Cellina-Meduna, fino all'importo massimo di lire 700 milioni, le spese via via sostenute per la redazione di programmi e studi preliminari, la progettazione generale di massima e l'impostazione del progetto esecutivo definitivo della diga di Ravedis.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 43.

*Opere marittime, portuali e di navigazione interna*

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'anno 1985.

Il predetto onere fa carico al cap. 8588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 4.100 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1986. Detto onere fa carico al cap. 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984;

b) lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986. Detto onere fa carico al cap. 8533 del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 44.

*Impianti sportivi*

Per la concessione dei contributi annui previsti dall'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 500 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003. L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 5 e dell'art. 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986. Il predetto onere fa carico al cap. 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, sono autorizzati:

a) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera a) del primo comma e del secondo comma la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1984. Detto onere fa carico al cap. 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984;

b) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera b) del primo comma e del secondo comma l'ulteriore limite d'impegno di lire 300 milioni per l'anno 1984. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993. L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 5320 del precitato stato di previsione della spesa;

c) per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma, l'ulteriore limite d'impegno di lire 300 milioni per l'anno 1984. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003. L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 5321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

TITOLO IV

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DELLA CULTURA E DELLA RICERCA APPLICATA.

Art. 45.

*Edilizia scolastica*

Il limite d'impegno di L. 250.000.000, autorizzato per l'esercizio 1982 con l'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, viene ridotto di L. 150.850.000 a decorrere dall'anno 1984.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di L. 150.850.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 2001.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 — come modificato ed integrato con l'art. 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 e con gli articoli 1 e 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 — è autorizzato, nell'anno 1984, un limite d'impegno di lire 400.850.000 e, nell'anno 1985, un limite d'impegno di L. 250.000.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

L. 400.850.000 per l'anno 1984;

L. 650.850.000 per gli anni dal 1985 al 2003;

L. 250.000.000 per l'anno 2004.

L'onere di L. 1.702.550.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 7067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 46.

*Centri di formazione professionale*

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 7069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86.

Per le finalità previste dall'art. 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1984 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa carico al cap. 7075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 47.

*Biblioteche e musei*

Per le finalità previste dall'art. 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 7035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Le domande di concessione dei contributi previsti dal citato art. 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, devono essere presentate alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno. Limitatamente all'anno 1984, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo.

Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 2154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86.

Art. 48.

*Beni culturali*

Per le finalità previste dall'art. 37, punto 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 7030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della citata legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dall'art. 49 della medesima legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 7033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dall'art. 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato; nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 7068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Le domande di concessione dei contributi previsti dal citato art. 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, devono essere presentate alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno. Limitatamente all'anno 1984 il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo.

Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 7071 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86.

Art. 49.

*Cineteca regionale*

Per il conseguimento delle finalità enunciate dall'art. 14 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio cinematografico-audiovisivo di interesse storico, documentaristico e didattico di interesse regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per l'acquisizione, la riproduzione, la conservazione, il restauro, la trasformazione su nastro magnetico e la diffusione di materiale filmico, nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie.

I pagamenti afferenti alle predette spese possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante aperture di credito da disporre da parte del direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali — senza alcun limite di importo e di oggetto — a favore di un impiegato, assegnato alla direzione medesima, appartenente ad un livello non inferiore al V, di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Pe le predette finalità è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1984 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al cap. 2100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del cap. 2100 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 50.

*Mostra della civiltà friulana*

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1984. Il predetto onere fa carico al cap. 2160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 51.

*Collegio del Mondo Unito*

Per le finalità previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 7012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino-Aurisina un finanziamento straordinario di complessive lire 1.500 milioni quale concorso nelle spese di avviamento dell'istituzione.

Il finanziamento di cui al precedente comma ha luogo in unica soluzione ed in via anticipata, con l'obbligo per l'ente beneficiario di presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento medesimo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione.

Per le finanlità previste dal precedente terzo comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 500 milioni per l'anno 1985.

Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al cap. 7088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 52.

*Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste*

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, istituito con legge 11 febbraio 1958, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni, un finanziamento straordinario di lire 1 miliardo nell'anno 1984, per le finalità dell'art. 5, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62.

Il predetto onere di lire 1 miliardo fa carico al cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

TITOLO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO ED ASSISTENZIALE

Art. 53.

*Revisione prezzi relativa a spese di edilizia ospedaliera*

Per le finalità previste dalla legge regionale 21 novembre 1983, n. 81, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 6.500 milioni per l'anno 1985.

Il predetto onere di lire 10 miliardi fa carico al cap. 7626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 54.

*Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici*

La lettera *b*) dell'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, viene sostituita con la seguente lettera: « *b*) per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione, con i fondi di cui al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, integrati da sovvenzioni annue che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a tal fine ».

Per le finalità di cui alla lettera *b*) dell'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, così come sostituita con il precedente comma, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al cap. 2530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 2530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene riportato nello elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Per le finalità previste dall'art. 17, lettera *c*), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1984.

Il predetto onere fa carico al cap. 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 55.

*Centri diurni per anziani*

Per la concessione dei contributi in conto capitale, previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al cap. 8483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al cap. 8484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 56.

*Piano socio-assistenziale*

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, viene sostituito dal seguente comma: « La Regione in armonia con le linee ed i contenuti del piano regionale di sviluppo, determina gli obiettivi della programmazione di settore mediante la predisposizione della relazione annuale socio-assistenziale (rivolta all'acquisizione ed alla divulgazione dei dati, nonché all'individuazione delle aree problematiche) e del piano socio-assistenziale triennale, coordinato con quello sanitario ed articolato per programmi e progetti-obiettivo ».

Per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come modificato con il precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 3256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 3256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 57.

*Personale adibito a funzioni socio-assistenziali*

Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 750 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere di lire 1.250 milioni fa carico al cap. 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

TITOLO VI

ALTRE NORME FINANZIARIE

Art. 58.

*Contributo alla S.I.T.*

In pendenza del perfezionamento degli adempimenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1983, n. 30, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Società immobiliare triestina S.r.l., con sede a Trieste, un contributo speciale *una tantum* per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria degli immobili di sua proprietà nonché per l'adempimento degli obblighi tributari.

Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 40 milioni fa carico al cap. 312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 59.

*Contributi straordinari a favore dei consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana*

Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell'anno finanziario 1983, è concesso un contributo regionale straordinario ai consorzi per l'ufficio di economia e di bonifica montana costituiti o costituendi fra le comunità montane ai sensi dell'art. 24-*ter* della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l'art. 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere fa carico al cap. 5872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 60.

*Interventi per la tutela ambientale*

Per le iniziative previste dall'art. 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l'amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare anche fondi regionali. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 612 milioni, di cui lire 254 milioni per l'anno 1984, lire 153 milioni per l'anno 1985 e lire 205 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere di lire 612 milioni fa carico al cap. 6192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 61.

*Ultimazione opere enti soppressi*

Per le finalità previste dall'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11 miliardi, suddivisa in ragione di lire 3 miliardi per l'anno 1984 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere di lire 11 miliardi fa carico al cap. 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 62.

*Sottoscrizione nuove azioni Informatica S.p.a.*

Ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 14 aprile 1983, n. 26, l'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni di nuova emissione da parte della società « Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.a » sino alla concorrenza di lire 420 milioni.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 420 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 420 milioni fa carico al cap. 6817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 63.

*Rimborsi spese personale legge n. 285/77*

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, e dalla legge regionale 28 luglio 1981, n. 47, — limitatamente ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 — è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 600 milioni di cui al precedente comma fa carico al cap. 8487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

TITOLO VII

NORME NON COMPORTANTI EFFETTI FINANZIARI

Art. 64.

L'art. 48 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Art. 48 - *Incremento del fondo di dotazione della Friulia S.p.a. per interventi nel settore turistico.* — L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. », costituito con l'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 8.000 milioni.

Tale importo verrà utilizzato, su direttiva della giunta regionale, per interventi determinati da esigenze economico-sociali, mediante partecipazione ed eventualmente assistenza finanziaria, a favore di società operanti nel settore turistico, al fine di agevolarne il potenziamento e lo sviluppo.

Detti fondi dovranno trovare investimento conformemente alla seguente divisione territoriale:

*a*) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

*b*) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

*c*) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 ».

Conseguentemente, all'art. 97 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, le denominazioni dei sottospecificati capitoli vengono sostituite con le seguenti:

cap. 6830 - « Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. » per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 »;

cap. 6831 - « Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. » per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 »;

cap. 6832 - « Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. » per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 ».

Art. 65.

L'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 7, così come sostituito con l'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 23, viene sostituito con il seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue a favore dei sottoelencati enti, al fine di sostenerne il potenziamento delle strutture e lo sviluppo delle attività istituzionali, educative, sanitarie ed assistenziali:

*a*) Istituto per i ciechi « Rittmeyer » di Trieste;

*b*) Associazione « La Nostra Famiglia » - Centro civico di S. Vito al Tagliamento;

*c*) Istituto provinciale per sordomuti e sordastri di Gorizia.

Alla copertura delle spese di funzionamento gli enti beneficiari potranno utilizzare un'aliquota non superiore al 40 per cento della sovvenzione annua ».

Al secondo comma dell'art. 2 della predetta legge regionale 26 aprile 1976, n. 7, la parola « straordinaria » viene sostituita con la parola « annua ».

Art. 66.

Alla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma dell'art. 3, la locuzione « all'assessorato regionale dell'igiene e della sanità » viene sostituita con la locuzione « alla direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione »;

al secondo comma dell'art. 3, la locuzione « su proposta dell'assessore all'igiene ed alla sanità » viene sostituita con la locuzione « su proposta dell'assessore competente ».

Art. 67.

L'ultimo comma dell'art. 155 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene abrogato.

Art. 68.

Il quinto comma dell'art. 10 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è sostituito dai seguenti:

« I contributi per le finalità di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente articolo possono essere concessi, avuto riguardo alla spesa riconosciuta ammissibile, anche fino a totale copertura della spesa stessa.

Limitatamente alle forniture con contratti « leasing » possono essere concessi contributi annui costanti, per un periodo non superiore a cinque anni, nella misura del 20 per cento del valore delle attrezzature ».

Il settimo comma dello stesso art. 10 è sostituito dal seguente:

« Gli immobili per i quali è stato concesso il contributo di cui all'art. 9, lettera *f*), sono vincolati alla loro destinazione per un periodo di venti anni dalla conclusione dei lavori ovvero per un periodo superiore indicato nel provvedimento di concessione del contributo stesso; il vincolo è annotato nei libri tavolari e nei registri immobiliari a cura ed a carico degli enti beneficiari ».

Art. 69.

L'art. 9 della legge regionale 23 novembre 1982, n. 78, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una sovvenzione annua a favore della scuola dei corsi merletti di Gorizia per consentirle di far fronte agli oneri di gestione ed alle spese relative allo svolgimento dell'attività didattica ».

Art. 70.

L'art. 17 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene abrogato.

All'art. 1 della legge regionale 6 novembre 1975, n. 66, viene soppressa la locuzione « in via straordinaria, per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 » e dopo la parola « sovvenzioni » viene inserita la parola « annua ».

Art. 71.

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, è inserito il seguente comma:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con persone fisiche o imprese, tecnicamente idonee allo espletamento degli incarichi ritenuti necessari per l'esecuzione di controlli diretti ad accertare lo stato è l'efficienza delle opere marittime, portuali e di navigazione interna e relativi fondali ».

Al terzo ed al quarto comma dell'art. 2 della citata legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, dopo la parola « accordi » è aggiunta la locuzione: « con le persone fisiche o ».

Art. 72.

In via di interpretazione autentica, le disposizioni della legge regionale 20 agosto 1971, n. 40, nelle quali si fa riferimento alle tasse sulle concessioni governative, riguardano altresì le relative soprattasse.

Ove le norme dello Stato richiamate dalla suddetta legge regionale prevedano una specifica destinazione per i predetti proventi, l'assegnazione relativa ha luogo nel rispetto delle norme medesime, intendendosi sostituiti agli organi dello Stato i corrispondenti organi della Regione.

Art. 73.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del cap. 2541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 74.

Ai fini dell'attuazione del regolamento n. 1944/81 del Consiglio della Comunità europea, la giunta regionale provvede ad approvare con proprie deliberazioni il programma regionale, nonché a stabilire le procedure e le condizioni per la concessione dei contributi previsti dal predetto regolamento.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del predetto regolamento fanno carico al cap. 7498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Art. 75.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 1° gennaio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 gennaio 1984

COMELLI

(766)

---

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984, n. **5**.

**Bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *gennaio* 1984)

(*Omissis*).

(767)

---

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984, n. **6**.

**Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1982.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 1° *febbraio* 1984)

(*Omissis*).

(992)

---

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1984, n. **7**.

**Chiusura anticipata della caccia alla selvaggina migratoria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 22 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito del territorio regionale, il termine di chiusura della caccia, stabilito al 31 marzo in forza dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, viene annualmente fissato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, in relazione all'andamento stagionale del flusso migratorio delle singole specie interessate.

Tale termine dovrà comunque essere anticipato rispetto a quello più sopra precisato.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 febbraio 1984

COMELLI

(1398)

---

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

**Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 81.000 |
| | semestrale | L. 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i *fascicoli settimanali della Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 113.000 |
| | semestrale | L. 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 108.000 |
| | semestrale | L. 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 186.000 |
| | semestrale | L. 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 31.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione* | L. 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | *Prezzi di vendita* Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**